

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2601-C)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1967
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968
(V. Stampato n. 4674)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 gennaio 1968*

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1968

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

ONOREVOLI SENATORI. — L'11 dicembre 1967 il Governo ha emanato il decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso giorno col quale ha prorogato, fino a quando in attuazione della riforma tributaria non saranno applicate nuove aliquote per l'imposta sul reddito, l'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge era così formulato: « I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati esclusivamente all'erario dello Stato. Non sembrò al Governo necessario specificare ulteriormente la destinazione delle nuove entrate essendo noto a tutti i senatori che la proroga della addizionale fu resa necessaria per coprire lo stanziamento, nel fondo globale per provvedimenti legislativi in corso, voluto proprio dal Senato perchè fossero disponibili somme da destinarsi con futura legge e all'aumento delle pensioni di guerra e alla concessione di un sussidio particolare ai vecchi combattenti della guerra 1915-18.

Con questa dizione il disegno di legge di conversione fu approvato dal Senato nella seduta del 15 dicembre 1967.

La Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1968 approvò a sua volta il disegno di legge, ma introdusse una modifica al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, che redasse in questi termini precisi: « I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente all'Era-rio.

È chiaro che la Camera dei deputati volle corrispondere, con la formula così introdotta, al testo dell'articolo 2 delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, norme approvate con

decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1965, n. 1074, articolo che, come si sa, è così letteralmente formulato: « Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime ».

Appare evidente che la specificazione delle finalità alle quali dovranno essere devolute le entrate di cui si tratta non è necessario sia contenuta nel provvedimento che determina le nuove entrate; purchè sia fatta con legge essa può essere oggetto di norma da emanare in futuro, e ciò il Governo ben sa, onde si può ritenere certo che tempestivamente provvederà a sottoporre al Parlamento una o più leggi per la determinazione delle finalità per le quali riterrà di proporre la devoluzione delle entrate conseguenti al provvedimento di cui si tratta; perciò la modificazione apportata dalla Camera può apparire anche ultronea. Ma per quanto non necessaria essa certamente non nuoce al complesso della norma, chiarendo quello che era indubbiamente anche la volontà del Senato.

In relazione a queste osservazioni la 5^a Commissione permanente, pur rimanendo ferme per alcuni suoi membri le ragioni di opposizione al decreto-legge già formulate ed altresì tutte le riserve per il richiamo di una riforma tributaria che per ora è solo allo stato di progetto, ha, nella sua maggioranza, espresso il voto che il disegno di legge di conversione, nella sua formulazione definitiva, venga approvato. Ed in tal senso il vostro relatore ritiene di poter serenamente concludere.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la seguente modificazione:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente all'Erario.